LEGISLATURA XXIII 12 SESSIONE - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 19 FEBBRAIO 1910

proprio sangue e carne esi informa l'animo del bambino in modo che, assolutamente, il fanciullo si presenta già alla scuola in condizioni preparate di disciplina, di ossequio al ricevimento dell'istruzione e porta anche dei veri elementi educativi che si rinfrancano dall'imo al sommo ed hanno una ripercussione molto più larga nelle famiglie povere e operaie di quello che si possa immaginare. Quanto sorriso di luce ed anche di educazioni porti nella casa il fanciullo che viene dall'asilo e torna alla famiglia stanca dal lavoro, quale anima semplice rispettosa dei genitori, allegra, educata al rispetto di tutte le autorità e nello stesso tempo pronta a far sua la disciplina, lo sappiamo e vediamo ogni giorno, quando ci occupiamo dell'educazione infantile.

Questo argomento quindi ha avuto tanto l'attenzione del ministro, che ha creduto suo dovere di domandare al suo collega del tesoro, in occasione del disegno di legge presentato sull'istruzione primaria, che il capitolo dell'assistenza scolastica e delle istituzioni prescolastiche fosse largamente aumentato e da lui e dai colleghi ottenne di poter proporre aumenti, se non così larghi come avrebbe potuto sperare, pure notevoli, avendo ottenuto un aumento di 500,000 lire, e non è poco, con la speranza pure che i bilanci dell'avvenire concedano maggiore larghezza. Così avremo già in parte, nel prossimo bilancio (se la Camera approverà speditamente il disegno di legge) un riverbero di questa maggiore larghezza. Allora sarò ben lieto di avere con me l'onorevole Fiamberti e tutti quelli che la pensano come lui, a domandare nell'avvenire anche maggiore larghezza su questo capitolo.

PERSIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, il capitolo 201 s'intende appro. vato in lire 40,900.

Capitolo 202. Assegni e sussidi ad asili e giardini d'infanzia, lire 140,000.

Capitolo 203. Concorso nell'istituzione e nel mantenimento dei giardini ed asili d'infanzia di cui all'articolo 72 della legge 15 luglio 1906, n. 383, lire 450,000

Capitolo 204. Onere dello Stato per l'istituzione delle scuole elementari nelle fra zioni o borgate e concorso nella spesa per le classi elementari sdoppiate dei comuni, di cui all'articolo 76 della legge 15 luglio 1906, n. 383, in applicazione degli articoli 64, 65 e 77 della legge stessa, lire 3,453,540.

Capitolo 205. Indennità a maestri di scuole rurali ed obbligatorie non classificate, risiedenti in luoghi particolarmente disagevoli nei comuni di cui all'articolo 76 della legge 15 luglio 1906, n. 383, in applicazione dell'articolo 67 comma 1° della legge stessa, lire 250,000.

Capitolo 206. Contributo dello Stato nella spesa per l'istituzione di direzioni didattiche nei comuni di cui all'articolo 76 della legge 15 luglio 1906, n. 383, e indeunità di residenza e di missione ai direttori didattici in applicazione dell'articolo 67 comma 2º della legge stessa, lire 250,000.

Capitolo 207. Sussidi per promuovere l'assistenza scolastica nei comuni di cui all'articolo 76 della legge 15 luglio 1906, n. 383, in applicazione dell'articolo 71 della legge stessa, lire 350,000.

Capitolo 208. Concorso dello Stato a vantaggio dell'istruzione elementare nei comuni di cui all'articolo 77 della legge 15 luglio 1906 n. 383, ed in applicazione degli articoli 70, 72, 69, 67, comma 1°, 67, comma 2°, 71, 59 e 63 della legge stessa, lire 330,000.

Capitolo 209. Spese e sussidi per la diffusione dell'istruzione elementare nelle provincie meridionali del continente, in applicazione dell'articolo 73 della legge 15 luglio 1906, n. 383, per memoria.

Capitolo 210. Spese e sussidi per la diffusione dell'istruzione elementare nella Sicilia, in applicazione dell'articolo 73 della legge 15 luglio 1906, n. 383, per memoria.

Capitolo 211. Spese e sussidi per la diffusione dell'istruzione elementare nella Sardegna, in applicazione dell'articolo 73 della legge 15 luglio 1906, n. 383, per memoria.

Capitolo 212. Spese e sussidi per la diffusione dell'istruzione elementare nelle provincie di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro e Urbino, Perugia e Roma e alle isole d'Elba, Capraia e Giglio, eccettuato il comune di Roma, in applicazione degli articoli 73 e 77 della legge 15 luglio 1906, n. 383, per memoria.

Capitolo 213. Sussidi ai patronati e agli educatorî per fanciulli delle scuole elementari, lire 220,000.

Capitolo 214. Sussidi a biblioteche popolari, lire 50,000.

Su questo capitolo è inscritto a parlare l'onorevole D'Oria. Ne ha la facoltà.

D'ORIA. Mentre mi compiaccio vivamente che l'onorevole ministro, sentendo tutta l'importanza che hanno per la nostra